



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Enrico SCODITTI

dott. Cristiano VALLE

dott. Augusto TATANGELO

dott. Antonella PELLECCIA

dott. Paolo PORRECA

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliera

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

**ESECUZIONE FORZATA
RECLAMO
ART. 591 TER C.P.C.**

Ad. 28/03/2023 C.C.

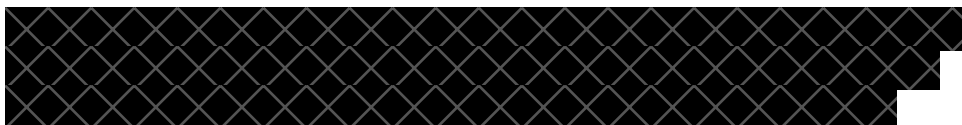
R.G. n. 5713/2022

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5713 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto

da



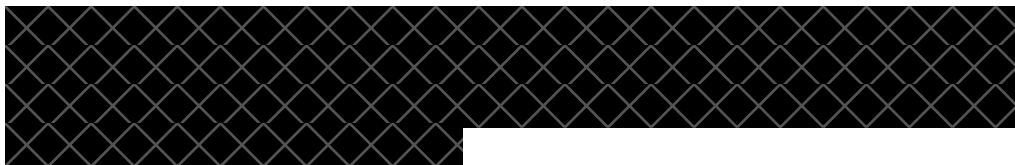
rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredina Marini (C.F.: MRN LRD 67C56 I774J)

-ricorrenti-

nei confronti di



rappresentata e difesa dall'avvocato Marialucrezia Turco (C.F.: TRC MLC 63P48 C352N)



rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Tornabuoni (C.F.: TRN FPP 66R12 H501Z)

-controricorrenti-

per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, emessa nel procedimento iscritto al n. 933/2021 del R.G., depositata in data 19 gennaio 2022;



udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
28 marzo 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei loro confronti, [REDACTED]
[REDACTED] hanno avanzato reclamo al collegio, ai sensi dell'art. 591 *ter* c.p.c., avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva disatteso un loro precedente ricorso allo stesso proposto, ai sensi della medesima disposizione, con riguardo alla prosecuzione dell'attività del professionista delegato per la vendita, nonostante il tardivo versamento del fondo spese.

Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Fermo, con ordinanza pubblicata in data 19 gennaio 2022.

Avverso tale ordinanza, ricorrono [REDACTED]
[REDACTED], sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi [REDACTED].
(costituita nel presente giudizio a mezzo della rappresentante
[REDACTED] e [REDACTED] - [REDACTED].

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell'inammissibilità del presente ricorso per cassazione, avanzato avverso ordinanza del tribunale emessa in sede di reclamo al collegio proposto nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, ai sensi degli artt. 591 *ter* c.p.c. e 669 *terdecies* c.p.c..

In base ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta



sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), infatti, *«l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.»* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6929 del 02/03/2022).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.



Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-
getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-
lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti
in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello
stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
vile, in data 28 marzo 2023.

Il Presidente
Enrico SCODITTI

